



**Unione Industriali  
della Provincia di Savona**

**ANCE SAVONA**  
Associazione Nazionale Costruttori Edili

# **Regolamento della Sezione Imprenditori Edili di Savona**

Approvato dall'Assemblea in data 25 maggio 2012

Modificato dall'Assemblea in data

## INDICE

<b>TITOLO I</b> .....	<b>3</b>
ART. 1 - Costituzione.....	3
ART.2 - Scopi.....	3
<b>TITOLO SECONDO</b> .....	<b>4</b>
ART.3 - Ammissione a socio – Cessazione .....	4
ART.4 - Rapporti con l'ANCE .....	4
ART.5 - Diritti dei soci.....	4
ART.6 - Doveri dei Soci.....	5
ART.7 - Contributi.....	5
ART.8 - Assistenza alle imprese aderenti.....	5
ad altre Associazioni territoriali.....	5
ART.9 - Registro delle Imprese .....	6
<b>TITOLO TERZO</b> .....	<b>6</b>
ART.10 - Organi della Sezione .....	6
ART.11 - Eleggibilita' alle cariche sociali.....	6
ART.12 - Durata e requisiti delle cariche sociali .....	6
ART.13 - Assemblea dei soci - costituzione .....	7
ART.14 - Convocazioni - Deliberazioni - Verbali .....	7
ART.15 - Attribuzioni dell' Assemblea .....	8
ART.16 - Consiglio Direttivo .....	8
ART.17 - Riunioni e Deliberazioni.....	9
ART.18 - Attribuzioni.....	9
ART.19 - Presidenza - elezione, durata e attribuzioni.....	10
ART.20 - Vice Presidenti .....	11
ART.21 - Il Collegio dei Garanti contabili .....	11
ART.22 – I Proviviri.....	11
<b>TITOLO QUARTO</b> .....	<b>13</b>
ART.23 - Direzione .....	13
ART.24 - Fondo Comune.....	13
ART.25 - Amministrazione e gestione .....	13
ART.26 - Esercizio finanziario- Bilancio .....	14
<b>TITOLO QUINTO</b> .....	<b>14</b>
ART. 27 - Durata-Scioglimento.....	14
ART.28 - Richiamo allo Statuto dell'Associazione Industriali .....	15
ART.29 - Controversie .....	15
ART.30 – Norma transitoria .....	15

## **TITOLO I**

### **COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI**

#### **ART. 1 - Costituzione**

E' costituita nell'ambito dell'Unione Industriali della provincia di Savona la Sezione Imprenditori edili.

Il presente regolamento, approvato da Confindustria e ANCE, predisposto in conformità ai principi ispiratori dello Statuto dell'Unione Industriali ed approvato dall'Assemblea della Sezione e dal competente organo dell'Unione stessa, disciplina l'assetto e le procedure di funzionamento degli Organi della Sezione, la loro autonomia decisionale sui temi di specifica competenza della categoria e le relative rappresentanze esterne.

#### **ART.2 - Scopi**

La Sezione, nel quadro dei fini statutari e delle politiche generali dell'Unione Industriali, ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso dell'industria edilizia e di tutelare i diritti e gli interessi professionali degli imprenditori edili associati.

A tal fine la Sezione, in particolare:

- a) assume la rappresentanza provinciale della categoria edile;
- b) stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, in applicazione del c.c.n.l. e in conformità alle direttive dell'ANCE; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;
- c) nomina o designa direttamente propri rappresentanti negli organismi associativi nazionali e regionali della categoria, nonché negli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore, dei quali ultimi assume la titolarità;
- d) designa ai competenti organi dell'Unione Industriali i propri rappresentanti, sia nell'Unione stessa che nelle Organizzazioni ed enti esterni di specifico interesse dell'industria edilizia, nonché i rappresentanti della categoria medesima che affianchino quelli delle altre categorie, designati sempre dall'Unione Industriali, ai fini della trattazione di problemi di interesse di più settori;
- e) promuove e coordina l'attività delle imprese edili associate in ordine a problemi sindacali, sociali, tecnici, economici, amministrativi, giuridici e tributari;
- f) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con la promozione dell'Ente Scuola Edile costituito a norma del C.C.N.L. di settore, e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere delle maestranze stesse;
- g) provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relativi ai problemi del settore e favorisce studi e

- sperimentazioni nell'industria edile;
- h) sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi e di altri idonei organismi;
  - i) compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali, della Sezione.

Le determinazioni assunte dai competenti Organi della Sezione saranno comunicate a cura del Presidente della Sezione stessa alla Presidenza dell'Unione Industriali.

## **TITOLO SECONDO**

### **SOCI**

#### **ART.3 - Ammissione a socio – Cessazione**

Sono soci della Sezione le imprese edili ed affini che aderiscono all'Unione Industriali ed esercitano attività riconosciute come rientranti nell'ambito associativo dell'Associazione nazionale costruttori edili – ANCE ai sensi dello Statuto di questa.

Ciascuna impresa associata e' rappresentata dal titolare o dagli amministratori con rappresentanza sociale dell'impresa.

La domanda di ammissione e la cessazione da socio della Sezione, sono esaminate dagli organi della Sezione per un parere vincolante preventivo.

#### **ART.4 - Rapporti con l'ANCE**

La Sezione e' aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili - ANCE - secondo le norme dello Statuto di questa.

L'adesione della Sezione all'ANCE comporta l'adesione automatica all'organismo associativo regionale dell'edilizia.

Le predette adesioni comportano per le imprese inquadrate nella Sezione l'obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell'ANCE e dell'organismo associativo regionale dell'edilizia.

#### **ART.5 - Diritti dei soci**

Dall'adesione all'Unione Industriali e dall'appartenenza alla Sezione derivano per le imprese edili diritti e doveri pari a quelli delle altre imprese associate, salve le disposizioni specifiche previste dal presente Regolamento.

Gli associati hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti dall'Unione Industriali nonchè di quelli istituiti specificamente nel loro interesse e per la loro tutela.

## **ART.6 - Doveri dei Soci**

L'appartenenza alla Sezione comporta i seguenti obblighi:

- a) osservare e fare osservare, oltre allo Statuto dell'Unione, anche il presente Regolamento e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti della Sezione;
- b) accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra la Sezione e l'ANCE e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima;
- c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti dalla Sezione per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 2;
- d) i soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di altre Associazioni costituite per scopi identici od analoghi nell'ambito territoriale di competenza della Sezione.

## **ART.7 - Contributi**

Per le imprese edili valgono le disposizioni contributive stabilite dall'Unione Industriali per gli associati.

Le quote di adesione contrattuale derivanti da fonti autonome del settore sono di esclusiva titolarità della Sezione che ne ha la completa disponibilità e sono riservate al finanziamento delle attività specifiche della Sezione stessa.

Il gettito di tali quote e contribuzioni affluisce al fondo comune della Sezione, di cui all'art. 24, che è distinto dal patrimonio dell'Unione Industriali del quale non fa parte.

Le imprese associate sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell'ANCE, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai competenti organi dell'ANCE stessa.

Per i lavori eseguiti dalle imprese associate fuori della circoscrizione della Sezione e per quelli eseguiti nella circoscrizione della Sezione stessa da imprese iscritte ad altre Associazioni aderenti all'ANCE, la misura del contributo è quella all'uopo stabilita annualmente dall'Assemblea dell'ANCE.

## **ART.8 - Assistenza alle imprese aderenti ad altre Associazioni territoriali**

La Sezione fornisce normale assistenza alle imprese appartenenti ad altre Associazioni territoriali di categoria aderenti all'ANCE che svolgono attività nella circoscrizione della Sezione, sempre che tali imprese siano al corrente con il versamento del contributo associativo dovuto all'ANCE, di cui al precedente art.7.

## **ART.9 - Registro delle Imprese**

Fermi restando gli obblighi concernenti la formazione dell'Anagrafe dell'Unione e del registro delle imprese confederale, presso la Sezione viene istituita una anagrafe delle imprese edili associate.

Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dalla Sezione, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.

## **TITOLO TERZO**

### **ORGANI DELLA SEZIONE**

#### **ART.10 - Organi della Sezione**

Gli organi della Sezione sono:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente e i Vice Presidenti
- d) Il Collegio dei Garanti Contabili
- e) I Proviviri

Gli organi della Sezione sono competenti ad assumere le decisioni concernenti i problemi di specifica competenza della categoria.

#### **ART.11 - Eleggibilita' alle cariche sociali**

Sono eleggibili alle cariche sociali della Sezione i titolari e gli amministratori con rappresentanza sociale delle imprese iscritte ed in regola con il versamento dei contributi associativi, nonchè gli institori e i procuratori delle imprese stesse purchè muniti di procura generale "ad negotia".

Alla carica di Proboviro e di Presidente del Collegio dei Garanti contabili possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso di particolari idonei requisiti.

#### **ART.12 - Durata e requisiti delle cariche sociali**

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e sono rinnovabili per più mandati, fatta eccezione per il Presidente che è rinnovabile per un solo mandato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi della Sezione coloro che perdono la qualità di socio.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti, che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'ANCE o comunque assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'ANCE e della Sezione.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo e, a tal fine, il Presidente d'intesa con i Vice Presidenti, sottopone al Consiglio Direttivo stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni a norma del presente Regolamento.

La decadenza comporta la revoca degli incarichi conferiti dalla Sezione in Organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere ai Probiviri di cui all'art. 22.

### **ART.13 - Assemblea dei soci - costituzione**

L'Assemblea dei soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate di cui all'art. 3.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante apposita delega scritta; ciascun socio non può presentare più di una delega.

### **ART.14 - Convocazioni - Deliberazioni - Verbali**

L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale, almeno una volta l'anno, per una data non posteriore al 30 giugno.

E' convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata da inviarsi a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno cinque giorni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione e, in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti in essa rappresentati.

Per le elezioni alle cariche sociali l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione soltanto se è presente o rappresentata la maggioranza dei soci.

Le deliberazioni per l'elezione di cariche sociali sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante votazione a scrutinio segreto.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

### **ART.15 - Attribuzioni dell' Assemblea**

Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- a) determinare le direttive di massima dell'attività della Sezione sulla base della relazione del Presidente;
- b) eleggere il Presidente e su proposta di questi, i Vice Presidenti, uno dei quali Tesoriere;
- c) eleggere i componenti il Consiglio Direttivo;
- d) nominare i Garanti contabili effettivi e supplenti;
- e) nominare i Proviviri;
- f) esaminare ed approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;

In sede straordinaria:

- g) deliberare in merito alle modifiche del presente Regolamento, da sottoporre successivamente alla ratifica del competente organo dell'Unione Industriali;
- h) deliberare in merito allo scioglimento della Sezione a norma del successivo art. 27.

### **ART.16 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dai tre Vice Presidenti e da 10 componenti eletti dall'Assemblea dei Soci.

In caso di parità di voti fra più soci che abbiano riportato il minor numero di voti fra gli eletti, risulterà eletto il più anziano di età.

Sono componenti di diritto il Delegato delle piccole imprese edili e il Presidente dei Giovani edili. Sono invitati permanenti il Presidente della Cassa edile, il Presidente della Scuola Edile, il Presidente del Comitato paritetico territoriale e i Past President che rivestano ancora la qualifica di Socio.

Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio, si provvederà a sostituirli con i primi dei non eletti. I nuovi Consiglieri rimarranno in carica sino al termine del triennio in cui scadono gli altri.



## **ART.17 - Riunioni e Deliberazioni**

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta a trimestre, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno tre componenti il Consiglio medesimo.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, telefax o posta elettronica, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, la convocazione è fatta a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno due giorni. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Alla riunione possono partecipare, con voto consultivo esperti sugli specifici argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazione palese.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

## **ART.18 - Attribuzioni**

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- a) curare il conseguimento dei fini previsti dal presente Regolamento in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) nominare e/o designare i rappresentanti di cui all'art. 2, punti c) e d);
- c) nominare, se nel caso, appositi Comitati per lo studio e la trattazione di determinati problemi, chiamando a farvi parte, occorrendo, anche terzi particolarmente esperti e provvedendo a nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- d) disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- e) stabilire le direttive per la stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
- f) predisporre e presentare all'Assemblea il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- g) formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Regolamento;
- h) sovrintendere all'amministrazione del fondo comune della Sezione.
- i) ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art. 19;
- l) deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse e a vantaggio dei soci e procedere all'eventuale costituzione di uffici periferici della Sezione;
- m) assumere i provvedimenti nei confronti dell'associato eventualmente inadempiente;

- n) approvare il Regolamento del Gruppo giovani imprenditori e le sue eventuali modifiche;
- o) dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi della Sezione, ai sensi dell'art. 12;
- p) formulare pareri ai sensi dell'art. 3, ultimo comma.

### **ART.19 - Presidenza - elezione, durata e attribuzioni**

Il Presidente della Sezione è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni, ed è rinnovabile per un mandato.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale della Sezione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli ha inoltre titolo a costituirsi civilmente per i reati commessi a danno della Sezione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente da lui designato e, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.

Spetta in particolare al Presidente di:

- a) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- b) rappresentare la Sezione in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;
- c) firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro secondo le direttive espresse dal Consiglio Direttivo;
- d) intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante della Sezione;
- e) adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività della Sezione;
- f) sovrintendere all'ordinamento dei servizi della Sezione e a tutti gli atti amministrativi;
- g) provvedere, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico finanziaria della Sezione;
- h) curare che tutti gli atti della Sezione siano compiuti a norma del presente Regolamento;
- i) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

Oltre alle attribuzioni specificatamente previste nel presente Regolamento, spetta al Presidente di rappresentare la Sezione nei rapporti con gli organi direttivi ed esecutivi dell'Unione Industriali.

Egli rappresenta altresì la Sezione in seno all'Associazione Nazionale Costruttori Edili e nella stipula dei contratti ed accordi collettivi di lavoro della categoria.

Il Presidente rappresenta la Sezione negli organi della Associazione degli Industriali, secondo quanto stabilito dallo Statuto dell'Unione Industriali medesima.

## **ART.20 - Vice Presidenti**

I Vice Presidenti in numero di tre sono eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente, ai sensi dell'art. 13 e durano in carica tre anni e sono rinnovabili per uno o più mandati.

I due vicepresidenti risultati primi in graduatoria fanno parte, ai sensi dello Statuto dell'Unione, insieme con il Presidente della Sezione, del Consiglio dell'Unione. Il terzo vicepresidente in graduatoria potrà far parte del Consiglio dell'Unione, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 18 dello Statuto dell'Unione stessa.

In caso di parità di voti, vige il principio dell'anzianità.

I vicepresidenti potranno essere delegati dal Presidente a specifiche aree di competenza.

A uno dei vicepresidenti è demandata la funzione di Tesoriere.

## **ART.21 - Il Collegio dei Garanti contabili**

Il Collegio Garanti contabili e' composto da tre componenti effettivi, eletti dall'Assemblea che nomina anche tra essi il Presidente del Collegio.

L'Assemblea inoltre elegge due membri supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi.

I Garanti contabili durano in carica per tre anni, di cui all'art. 12, e sono rinnovabili per uno o più mandati.

Il Collegio dei Garanti contabili esercita il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria della Sezione e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul conto consuntivo.

I Garanti contabili partecipano, con voto consultivo, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Delle riunioni del Collegio dei Garanti contabili si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

## **ART.22 – I Probiviri**

L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto cinque Probiviri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.

La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Probiviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna alla Sezione.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 30 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente della Sezione ed ANCE Nazionale entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di ANCE Nazionale.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa della Sezione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art.10 dello Statuto Ance, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Le funzioni interpretative e/o disciplinari - di cui ai tre commi precedenti - sono attribuite a tutti i Probiviri, riuniti in Collegio.

## **TITOLO QUARTO**

### **AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SEZIONE**

#### **ART.23 - Direzione**

All'organizzazione e al funzionamento della Sezione è preposto un Segretario che, secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo, organizza i servizi, predispone gli organici ritenuti opportuni, e dà attuazione e svolgimento a tutte le operazioni in cui si concreta l'attività della Sezione.

Il Segretario partecipa alle riunioni di tutti gli Organi della Sezione e conserva i verbali delle riunioni stesse.

Il Segretario, laddove non concordato diversamente tra Associazione e Organi della Sezione, fa parte dell'organico dell'Unione Industriali e, pertanto, dipende dal Direttore dell'Unione stessa.

#### **ART.24 - Fondo Comune**

Il Fondo Comune e' costituito oltre che dal gettito delle contribuzioni derivanti da fonti autonome del settore, dai beni mobili ed immobili e dai titoli di proprietà della Sezione pervenuti per acquisti, lasciti o donazioni o per qualsiasi altra causa, dalle rendite e dalle partecipazioni in Enti, Istituti, Società e quant'altro, nonché da atti di liberalità a favore della Sezione.

Ogni decisione sulle destinazioni, l'utilizzo ed i prelievi dal Fondo Comune è di esclusiva competenza degli organi della Sezione.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano la Sezione, risponde esclusivamente il Fondo Comune con esonero di qualsiasi responsabilità dell'Unione Industriali.

#### **ART.25 - Amministrazione e gestione**

Per l'amministrazione del Fondo Comune della Sezione provvede il Consiglio Direttivo.

Gli atti della gestione economico-finanziaria sono compiuti dal Presidente della Sezione con firma abbinata del Tesoriere o del Segretario.

Alle relative decisioni di spesa dà corso il Presidente della Sezione.

Il Presidente può delegare per iscritto ad uno dei Vice Presidenti la sottoscrizione degli atti previsti nei precedenti commi.

In caso di impedimento del Tesoriere, il Consiglio Direttivo conferisce le relative funzioni ad un proprio componente.

## **ART.26 - Esercizio finanziario- Bilancio**

L'esercizio finanziario della Sezione coincide con l'anno solare.

Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono predisposti dal Consiglio Direttivo, sulla base degli appositi schemi curati dal Tesoriere e sono quindi presentati all'esame e all'approvazione dell'Assemblea.

Almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci, il conto consuntivo e' sottoposto dal Consiglio Direttivo ai Garanti contabili che ne redigono relazione scritta.

Il bilancio consuntivo e preventivo sono accompagnati in Assemblea da una relazione del Consiglio Direttivo.

Del conto consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni dei Garanti contabili e del Consiglio Direttivo, i soci possono prendere visione, presso la sede della Sezione, nella settimana che precede l'Assemblea.

Nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea a norma dell'art. 15, alla gestione economico-finanziaria della Sezione si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea per l'anno precedente.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite da Confindustria e da ANCE in materia di bilancio delle Associazioni aderenti.

## **TITOLO QUINTO**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

## **ART. 27 - Durata-Scioglimento**

La Sezione è costituita a tempo indeterminato.

Può essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti attribuiti all'Assemblea.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Sezione nomina anche uno o più liquidatori e stabilisce le modalità della devoluzione delle eventuali attività patrimoniali nette.

Le attività patrimoniali residue sono devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART.28 - Richiamo allo Statuto dell'Associazione Industriali**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento in merito alle attribuzioni ed al funzionamento della Sezione, si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto dell'Ance, in quanto compatibili e alle disposizioni dello Statuto dell'Unione Industriali, nel cui ambito la Sezione e' costituita.

#### **ART.29 - Controversie**

Eventuali controversie insorgenti tra la Sezione e l'Unione Industriali sull'interpretazione del presente Regolamento sono demandate all'esame congiunto dell'ANCE e della Confindustria che assumeranno le decisioni e le iniziative conseguenti.

#### **ART.30 – Norma transitoria**

Per quanto concerne le cariche sociali, le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore con effetto immediato, allineando la scadenza del vigente mandato al triennio 2012-2015.